



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E DELLE AREE PEDONALI DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 12.11.2013
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 17.12.2013
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 13.11.2015
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 09.07.2019



INDICE

- Art. 1) DEFINIZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO ED AREA PEDONALE
- Art. 2) INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E DELLE AREE PEDONALI DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO
- Art. 3) ACCESSO ALLA Z.T.L.
- Art. 4) ACCESSO ALLE AREE PEDONALI
- Art. 5) REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLA Z.T.L. E NELLE A.P.
- Art. 6) SEGNALETICA STRADALE E DELIMITAZIONI DELLA Z.T.L. E DELLE A.P.
- Art. 7) CONTROLLO DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO IL SISTEMA ELETTRONICO
- Art. 8) OTTENERE IL CONSENSO PER ACCEDERE ALLA Z.T.L. O ALLE A.P.
- Art. 9) VALIDITA' DEI CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE E DELLE ATTESTAZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
- Art. 10) ULTERIORI CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE O DELLE ATTESTAZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
- Art. 11) CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L. ED ALLE A.P.
- Art. 12) MODALITA' DI ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA Z.T.L. E DELLE A.P. DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO
- Art. 13) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
- Art. 14) ENTRATA IN VIGORE



Art. 1) DEFINIZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO ED AREA PEDONALE

1. Stante la definizione dell'art. 3, comma 1°, voce 54, del D.Lgs 30.04.92 n° 285 – Codice della Strada -, per Zona a Traffico Limitato si deve intendere l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati a particolari categorie di utenti e di veicoli.

2. Stante la definizione dell'art. 3, comma 1°, voce 2, del D.Lgs 30.04.92 n° 285 – Codice della Strada -, per Area Pedonale si deve intendere l'area interdetta alla circolazione dei veicoli, nella quale comunque deve essere garantita la circolazione ai soli mezzi in servizio di emergenza, ai mezzi di polizia, ai velocipedi.

Art. 2) INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E DELLE AREE PEDONALI DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO

1. La Zona a Traffico Limitato del centro storico del capoluogo (denominata di seguito Z.T.L.) è corrispondente alle vie / piazze:

- A. Gramsci, tra via 24 Maggio e via Roma;
- Roma;
- Santo Stefano;
- Dante, per le sole corsie di scorrimento sul lato verso il teatro;
- Rucellai, tratto compreso tra piazza Dante e il parcheggio prospiciente i giardini pubblici di piazza della Resistenza;
- F. Sestini, tratto compreso tra piazza Dante e via Don Minzoni;
- Del Castellare;
- IV Novembre;
- 1° Maggio;
- Via del Ragno;
- Del Lavoro;
- Lungo le Mura;
- A. Catalani.

2. L'Area Pedonale del centro storico del capoluogo (denominata di seguito A.P.) è corrispondente alle vie / piazze:

- G. Matteotti. Per il lato verso via S. Stefano è da considerare come confine tra la A.P. e la Z.T.L. quello eventualmente realizzato con l'arredo urbano;



- Delle Corti, tratto compreso tra piazza Matteotti e via Don Minzoni;
- Fra Ristoro. Per il lato verso via S. Stefano è da considerare come confine tra la A.P. e la Z.T.L. quello eventualmente realizzato con l'arredo urbano;
- M. Falcini;
- Dante, per la parte verso il municipio;
- G. Tesi, tratto compreso tra piazza Dante e piazza della Resistenza.

Dal presente regolamento si deve ritenere esclusa la Galleria G. Di Vittorio la cui disciplina della circolazione e sosta risulta oggetto di altro regolamento.

Art. 3) ACCESSO ALLA Z.T.L.

1. Alla Z.T.L., come individuata all'art. 2, si può accedere con i veicoli dalla via V. Veneto, dalla piazza A. Gramsci e da via B. Rucellai.

2. La limitazione al transito nella Z.T.L. ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno festivo, dalle ore 9,00 alle ore 24,00 di ogni sabato, dalle ore 9,00 alle ore 17,00 di ogni altro giorno feriale.

3. Alla Z.T.L. come individuata all'art. 2 possono accedere senza specifico contrassegno di autorizzazione i seguenti veicoli di cui sia stata comunicata agli uffici comunali preposti, la targa, la marca, il modello ed i motivi del transito:

- a) Veicoli delle aziende che effettuano il trasporto pubblico di linea urbano, lungo gli itinerari corrispondenti;
- b) Taxi con licenza rilasciata dai Comuni del comprensorio di cui al regolamento unificato;
- c) Taxi con licenza dei Comuni di Firenze e Prato purché nel rispetto della legge n° 21 del 15.01.1992 in materia di prelevamento degli utenti;
- d) Veicoli di noleggio con conducente riportanti esposto l'apposito contrassegno e con autorizzazione rilasciata dai Comuni sottoscrittori la convenzione con il Comune di Campi Bisenzio;
- e) Veicoli della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia della Città Metropolitana, Polizia Forestale, Polizia Penitenziaria;
- f) Veicoli utilizzati per il soccorso sanitario contraddistinti dagli appositi dispositivi luminosi;



- g) Veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale) dell'A.R.P.A.T. competenti per territorio, o delle Associazioni di Volontariato che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica all'interno della Z.T.L. o delle A.P.;
- h) Veicoli con targa dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate;
- i) Veicoli delle Poste Italiane;
- j) Veicoli per la Protezione Civile contraddistinti da apposita simbologia per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L. o delle A.P.;
- k) Veicoli del Genio Civile di Firenze, del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, della Polizia Idraulica competente per territorio, per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L. o delle A.P.;
- l) Veicoli destinati alla raccolta di rifiuti solidi urbani o alla pulizia della Z.T.L. o delle A.P., di Quadrifoglio spa o che operano per conto di questa;
- m) Veicoli delle Amministrazioni Pubbliche dei Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa, Firenze, Prato, della città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana;
- n) Biciclette;
- o) Veicoli a braccia;
- p) Veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno per disabili rilasciato dal Comune di Campi Bisenzio limitatamente per il periodo di validità del contrassegno e per un massimo di due veicoli indicati dall'avente titolo;
- q) Veicoli a propulsione esclusivamente elettrica;
- r) Veicoli dei fornitori di servizi acqua, elettricità, gas, telefoni, competenti per territorio e contraddistinti da apposita simbologia, esclusivamente per lo svolgimento di interventi di riparazione ricadenti all'interno della Z.T.L. o delle A.P.;
- s) Veicoli della Guardia Medica contraddistinti da apposita simbologia per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L. o delle A.P..

4. Alla Z.T.L. come individuata all'art. 2 possono accedere con specifico contrassegno di autorizzazione temporaneo di validità superiore a 10 giorni e non superiore ad anni uno dalla data di rilascio, i seguenti veicoli:

- a) Veicoli utilizzati per le rimozioni dei veicoli di cui alle convenzioni stipulate con il Comune di Campi Bisenzio limitatamente al periodo di durata della convenzione;
- b) Veicoli destinati al carico / scarico merci, ivi inclusi interventi di riparazione di urgenza e cantieri edili, ricadenti all'interno della Z.T.L. o delle A.P. di durata superiore a 10 giorni;
- c) Veicoli utilizzati dagli operatori per lo svolgimento del mercato ambulante ordinario del centro del capoluogo titolari della relativa autorizzazione per il commercio su area pubblica in sede fissa;



- d) Veicoli utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni culturali, ricreative, commerciali, filantropiche, politiche o sportive ricadenti all'interno della Z.T.L. o delle A.P. di durata superiore a 10 giorni;
- e) Veicoli utilizzati abitualmente da medici di base in possesso del codice regionale per visite domiciliari da effettuare all'interno della Z.T.L. o delle A.P. per un massimo di due veicoli;
- f) Veicoli richiesti da residenti o domiciliati all'interno della Z.T.L. o delle A.P., fino ad un massimo di n° 2 veicoli per nucleo familiare;
- g) Veicoli che raggiungono aree ricadenti all'interno della Z.T.L. o delle A.P. per le quali è presente la concessione di passo carrabile e risulta l'uso dell'area da apposito titolo (ad es. proprietà, locazione, comodato) .
- h) Veicoli utilizzati dai clienti registrati di strutture alberghiere ricadenti nella Z.T.L. o nelle A.P. per soggiorni oltre i 10 giorni;

4bis. Alla Z.T.L. come individuata all'art. 2 possono accedere con specifica attestazione della Ufficio Mobilità e Traffico, i seguenti veicoli

a) Veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata per interventi all'interno della Z.T.L. o delle A.P. di durata superiore a 10 giorni;

b) Veicoli utilizzati per lavori commissionati dal Comune per le riparazioni stradali, della fognatura pubblica, degli impianti pubblici e dell'illuminazione pubblica, per la manutenzione e installazione della segnaletica stradale, per interventi ricadenti all'interno della Z.T.L. o delle A.P. di durata superiore a 10 giorni;

5. Alla Z.T.L. come individuata all'art. 2 possono accedere occasionalmente con specifica attestazione della Polizia Municipale, di validità fino a 10 giorni, i seguenti veicoli:

- a) Taxi con licenza rilasciata da comuni diversi da quelli del comprensorio o di Firenze o Prato, Prato purché nel rispetto della legge n° 21 del 15.01.1992 in materia di prelevamento degli utenti;
- b) Veicoli di noleggio con conducente riportanti esposto l'apposito contrassegno e con autorizzazione diversa da quella dei Comuni sottoscrittori la convenzione con il Comune di Campi Bisenzio;
- c) Veicoli che accedono occasionalmente alla Z.T.L. o alle A.P. per motivi di Polizia o indagini / attività giudiziarie;



- d) Veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale) o di Associazioni di Volontariato che effettuano occasionalmente servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica all'interno della Z.T.L. o delle A.P.;
- e) Veicoli non appartenenti a Poste Italiane ma esercenti il servizio di recapito postale nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 2011 n° 58 e s.m.i.;
- f) Veicoli delle Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle descritte all'art. 3, comma 3° lettera m);
- g) Veicoli utilizzati per lavori commissionati dal Comune per le riparazioni stradali, della fognatura pubblica, degli impianti pubblici e dell'illuminazione pubblica, per la manutenzione e installazione della segnaletica stradale, per interventi di durata fino a 10 giorni e ricadenti all'interno della Z.T.L. o delle A.P.;
- h) Veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno per disabili non rilasciato dal Comune di Campi Bisenzio per un massimo di due veicoli;
- i) Veicoli destinati al carico / scarico merci, ivi inclusi interventi di riparazione di urgenza e cantieri edili, ricadenti all'interno della Z.T.L. o delle A.P. e di durata fino a 10 giorni;
- j) Veicoli utilizzati dagli operatori per lo svolgimento del mercato ambulante del centro del capoluogo non titolari della relativa autorizzazione per il commercio su area pubblica in sede fissa;
- k) Veicoli utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni culturali, ricreative, commerciali, filantropiche, politiche o sportive ricadenti all'interno della Z.T.L. o delle A.P. di durata fino a 10 giorni;
- l) Veicoli utilizzati occasionalmente da medici per visite domiciliari da effettuare all'interno della Z.T.L. o delle A.P. limitatamente ad un solo veicolo;
- m) Veicoli utilizzati dai clienti registrati di strutture alberghiere ricadenti nella Z.T.L. o nelle A.P. per soggiorni fino a 10 giorni;
- n) Veicoli a trazione animale;
- o) Veicoli utilizzati per eventi civili o religiosi che si svolgono all'interno della Z.T.L. o delle A.P. oltre n° 2 veicoli al seguito;
- p) Veicoli destinati al prelievo di liquami (autospurgo) all'interno della Z.T.L. o delle A.P.;
- q) Veicoli per le rimozioni di veicoli all'interno della Z.T.L. o A.P., non contemplati nelle convenzioni stipulate con il Comune di Campi Bisenzio;
- r) Veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata per interventi all'interno della Z.T.L. o delle A.P. di durata fino a 10 giorni;
- s) Veicoli a propulsione mista elettrica / non elettrica a condizione che il transito nella Z.T.L. avvenga con sola propulsione elettrica.



6. L'Amministrazione Comunale potrà concedere ulteriori autorizzazioni all'accesso alla Z.T.L., previa domanda formale degli interessati che dovranno specificare i motivi della richiesta.

Art. 4) ACCESSO ALLE AREE PEDONALI

1. Alle A.P., di piazza G. Matteotti e piazza Fra Ristoro o via M. Falcini, come individuate all'art. 2, si può accedere con i veicoli dalla via S. Stefano. Alla A.P. della piazza Dante si può accedere da piazza Dante parte ricadente nella Z.T.L. .

2. La limitazione al transito nelle Aree Pedonali ha effetto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.

3. Alle A.P. come individuate all'art. 2 possono accedere senza specifico contrassegno di autorizzazione i seguenti veicoli di cui sia stata comunicata agli uffici comunali preposti, la targa, la marca, il modello ed i motivi del transito:

- a) Veicoli della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Polizia della Città Metropolitana, Polizia Forestale, Polizia Penitenziaria;
- b) Veicoli utilizzati per il soccorso sanitario contraddistinti dagli appositi dispositivi luminosi;
- c) Veicoli con targa dei Vigili del Fuoco;
- d) Veicoli di Protezione Civile contraddistinti da apposita simbologia per interventi da eseguire all'interno delle A.P.;
- e) Veicoli del Comune di Campi Bisenzio;
- f) Veicoli destinati alla raccolta di rifiuti solidi urbani o alla pulizia della A.P., di Quadrifoglio spa o che operano per conto di questa;
- g) Biciclette;
- h) Veicoli a braccia.

4. Alle A.P. come individuate all'art. 2 possono accedere, con specifico contrassegno di autorizzazione temporaneo di validità superiore a 10 giorni e non superiore ad anni uno dalla data di rilascio, i seguenti veicoli:

- a) Veicoli utilizzati per lavori commissionati dal Comune per le riparazioni stradali, della fognatura pubblica, degli impianti pubblici e dell'illuminazione pubblica, per la manutenzione



e installazione della segnaletica stradale, per interventi ricadenti all'interno delle A.P. e di durata superiore a 10 giorni;

- b) Veicoli utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni culturali, ricreative, commerciali, filantropiche, politiche o sportive ricadenti all'interno delle A.P. e di durata superiore a 10 giorni;
- c) Veicoli destinati a cantieri edili di durata superiore a 10 giorni, ricadenti all'interno delle A.P..
- d) Veicoli utilizzati per le rimozioni dei veicoli di cui alle convenzioni stipulate con il Comune di Campi Bisenzio limitatamente al periodo di durata della convenzione.

5. Alle A.P. come individuate all'art. 2 possono accedere, occasionalmente con specifica attestazione della Polizia Municipale di validità fino a 10 giorni, i seguenti veicoli:

- a) Veicoli utilizzati per lavori commissionati dal Comune per le riparazioni stradali, della fognatura pubblica, degli impianti pubblici e dell'illuminazione pubblica, per la manutenzione e installazione della segnaletica stradale, per interventi ricadenti all'interno delle A.P.. di durata fino a 10 giorni;
- b) Veicoli utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni culturali, ricreative, commerciali, filantropiche, politiche o sportive ricadenti all'interno delle A.P. di durata fino a 10 giorni;
- c) Veicoli destinati al prelievo di liquami (autospurgo) all'interno della A.P.;
- d) Veicoli dei fornitori di servizi acqua, elettricità, gas, telefoni, esclusivamente per lo svolgimento di interventi urgenti di riparazione ricadenti all'interno delle A.P.;
- e) Veicoli a trazione animale;
- f) Veicoli utilizzati per eventi civili o religiosi che si svolgono all'interno delle A.P. oltre n° 2 veicoli al seguito;
- g) Veicoli destinati a cantieri edili, di durata fino a 10 giorni, ricadenti all'interno delle A.P..

6. Ogni autorizzazione rilasciata dovrà riferirsi alla A.P. per la quale è necessario l'accesso.

7. L'Amministrazione Comunale potrà concedere ulteriori autorizzazioni all'accesso alle A.P. previa domanda formale degli interessati che dovranno specificare i motivi della richiesta.

Art. 5) REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLA Z.T.L. E NELLE A.P..

1. Tutta la viabilità corrispondente alla Z.T.L. e alle A.P. del centro storico del capoluogo deve essere soggetta a limitazione zonale di velocità di Km/h 30.



2. Si ritengono confermati tutti i provvedimenti in materia di disciplina della circolazione stradale, della sosta, di divieto di transito per lunghezza o massa del veicolo di cui alle Ordinanze vigenti nonché per l'effettuazione del mercato ambulante settimanale e per la pulizia meccanizzata delle strade.

3. Le modifiche della disciplina della circolazione o della sosta veicolare potranno essere apportate previa Ordinanza Dirigenziale senza ricorrere alla modifica del presente regolamento, preso atto che ai sensi dell'art. 7, comma 9 del D.Lgs 285/92 sono di competenza della Giunta Comunale i soli provvedimenti relativi alla delimitazione e gestione della Z.T.L. e delle A.P..

Art. 6) SEGNALETICA STRADALE E DELIMITAZIONI DELLA Z.T.L. E DELLE A.P.

1. Agli accessi / uscite della Z.T.L. deve risultare installata la segnaletica stradale di divieto di transito di cui alle figure II. 322/a e II. 322/b, art. 135 del D.P.R 16.12.1992 n° 495.

2. Agli accessi / uscite delle A.P. deve risultare installata la segnaletica stradale di divieto di transito di cui alle figure II. 320 e II. 321, art. 135 del D.P.R 16.12.1992 n° 495.

3. Le Aree Pedonali potranno essere delimitate da appositi elementi che impediscano l'accesso ai veicoli (transenne, parapetonali o fioriere) limitando così l'installazione della segnaletica stradale.

4. La segnaletica verticale all'interno della Z.T.L. / A.P. deve essere limitata al minimo indispensabile così da garantire il massimo rispetto del contesto architettonico del centro storico.

5. La segnaletica orizzontale all'interno della Z.T.L. / A.P. deve essere limitata al minimo indispensabile in considerazione della pavimentazione in pietra. Dovranno essere comunque tracciate le linee di arresto alle intersezioni tra piazza Dante e via V. Veneto, tra piazza A. Gramsci e via T. Fiesoli, tra via Sestini e via Don Minzoni, tra via delle Corti e via Don Minzoni, tra via M. Falcini e via M. Paoli, tra via B. Rucellai e via S. Stefano, le linee di margine di delimitazione della corsia di marcia tra la via S. Stefano e le piazze Matteotti e Fra Ristoro e tra la corsia di marcia e l'A.P. della piazza Dante, gli stalli di sosta per disabili e le aree riservate al carico / scarico delle merci. Gli attraversamenti pedonali devono essere realizzati alle intersezioni tra Piazza Dante e via V. Veneto, tra via S. Stefano e via B. Rucellai, su via S. Stefano tra le piazze Fra Ristoro e Matteotti, in piazza A. Gramsci presso via Roma.



6. L'impianto semaforico all'intersezione tra la piazza Dante e la via V. Veneto deve avere funzionamento automatico per la circolazione veicolare dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni giorno feriale e festivo.

Art. 7) CONTROLLO DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO IL SISTEMA ELETTRONICO

1. Agli ingressi alla Z.T.L. del centro storico del capoluogo, ovvero agli ingressi dalle piazze Dante e A. Gramsci e della via B. Rucellai, è attivato il sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli di cui all'Autorizzazione Ministeriale prot. n° 5414 del 20 ottobre 2015.

2. Il sistema di rilevazione automatico delle infrazioni agli accessi alla Z.T.L. del centro storico del capoluogo dovrà funzionare secondo quanto riportato nel progetto allegato alla documentazione di cui all'Autorizzazione Ministeriale rilasciata.

3. La gestione del sistema elettronico delle autorizzazioni all'accesso è assegnata al Servizio Mobilità e Traffico ed alla Polizia Municipale secondo le rispettive competenze riportate nel presente regolamento. La gestione del sistema elettronico delle infrazioni accertate è assegnata alla Polizia Municipale.

Art. 8) OTTENERE IL CONSENSO PER ACCEDERE ALLA Z.T.L. O ALLE A.P.

1. Per l'accesso permanente alla Z.T.L. o alle A.P. dei veicoli di cui all'art. 3 comma 3° e art. 4 comma 3° del presente regolamento, deve essere inviata dai soggetti interessati specifica comunicazione formale al Servizio Mobilità e Traffico Comunale che provvede all'inserimento dei dati di tali veicoli nella white list.

2. Per l'accesso alla Z.T.L. o alle A.P. di durata superiore a 10 giorni dei veicoli di cui all'art. 3 comma 4° e art. 4 comma 4° del presente regolamento, deve essere ottenuto il contrassegno di autorizzazione da richiedere al Servizio Mobilità e Traffico Comunale, previa presentazione di una apposita richiesta con la quale si attestano anche i motivi dell'accesso e la sua durata che non potrà superare anni uno. Alla richiesta deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità e della carta di circolazione del veicolo. Per il rilascio dei contrassegni di autorizzazione di cui all'art. 3 comma 6° e art. 4 comma 7° del presente regolamento deve essere acquisito anche il consenso dell'Amministrazione Comunale.



3. Per l'accesso alla Z.T.L. o alle A.P. di durata fino a 10 giorni dei veicoli di cui all'art. 3 comma 5° e art. 4 comma 5° del presente regolamento, deve essere ottenuta l'attestazione della Polizia Municipale di Campi Bisenzio da richiedere presso la relativa sede previa presentazione di apposita autocertificazione. Nei casi di cui all'art. 3 comma 6° e art. 4 comma 7° del presente regolamento l'attestazione deve essere rilasciata solo dopo aver acquisito il consenso dell'Amministrazione Comunale.

4. Nel caso di veicoli di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento privi di contrassegno di autorizzazione o di altra attestazione, l'interessato, preventivamente o entro 72 ore dall'accesso alla Z.T.L. o A.P., può richiedere formalmente alla Polizia Municipale di Campi Bisenzio l'autorizzazione all'accesso giornaliero indicando il possesso dei requisiti previsti. Per la richiesta potranno essere utilizzati anche strumenti informatici o telefonici (ad es. telefax, e-mail, SMS) che il Comando della Polizia Municipale riterrà più opportuni.

Se la verifica sui requisiti risulterà positiva sarà considerato l'accesso autorizzato.

Art. 9) VALIDITA' DEI CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE E DELLE ATTESTAZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

1. I contrassegni di autorizzazione non possono avere durata superiore ad anni uno, salva apposita deroga dell'Amministrazione Comunale. La sostituzione di un contrassegno di autorizzazione ad avente titolo comporta la restituzione del precedente contrassegno o comunque la presentazione di denuncia di furto o di autocertificazione di avvenuto smarrimento o distruzione. Il contrassegno sostituito manterrà la scadenza del contrassegno originale.

2. Le attestazioni per l'accesso rilasciate dalla Polizia Municipale di Campi Bisenzio non possono avere durata superiore a giorni 10, salva apposita deroga dell'Amministrazione Comunale.

3. I veicoli che hanno ottenuto l'apposito contrassegno di autorizzazione per l'accesso alle A.P. delle piazze Fra Ristoro, G. Matteotti, Dante e alle vie M. Falcini e delle Corti, possono transitare anche lungo le strade ricadenti nella Z.T.L. del capoluogo necessarie per raggiungere le A.P..



Art. 10) ULTERIORI CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE O DELLE ATTESTAZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

1. Nel caso di richieste da parte di nuclei familiari di cui all'art. 3 comma 4° lettera i) del presente regolamento, alla domanda di ottenimento del contrassegno di autorizzazione deve essere allegata apposita dichiarazione congiunta del proprietario del veicolo e del residente o domiciliato nella Z.T.L. o A.P., dalla quale risulta il luogo da raggiungere all'interno della Z.T.L. o della A.P. ed i motivi. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche per eventuali rinnovi.

2. Nel caso di richieste da parte di titolari di concessioni di passo carrabile, di cui all'art. 3 comma 4° lettera j) del presente regolamento, che riportino veicoli che non risultano intestati al titolare del passo carrabile, alla domanda di ottenimento del contrassegno di autorizzazione deve essere allegata apposita dichiarazione congiunta del proprietario del veicolo e del titolare della concessione di passo carrabile, dalla quale risulta il luogo da raggiungere all'interno della Z.T.L. o della A.P. ed i motivi. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche per eventuali rinnovi.

3. Nel caso di richieste che riportino veicoli intestati a domiciliati nella Z.T.L. o A.P., alla domanda di ottenimento del contrassegno di autorizzazione deve essere allegata apposita autocertificazione del richiedente con la quale si attesta il luogo di domicilio e la durata. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche per eventuali rinnovi.

4. Nel caso di veicoli intestati a ditte o società, alla domanda di ottenimento del contrassegno di autorizzazione deve essere allegata apposita autocertificazione del richiedente con la quale si dichiara che lo stesso richiedente è titolare, legale rappresentante, amministratore o socio di tale ditta. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche per eventuali rinnovi.

5. Nel caso di veicoli di proprietà di ditte ma utilizzati da dipendenti residenti o domiciliati all'interno della Z.T.L. o A.P., alla domanda di ottenimento del contrassegno di autorizzazione deve essere allegata apposita dichiarazione della ditta di conferimento in uso del veicolo e la durata dell'affidamento. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche per eventuali rinnovi.

6. Nel caso di veicoli che devono eseguire interventi per conto del Comune all'interno della Z.T.L. o delle A.P., di cui all'art. 3 comma 4° lettera b) e art. 4, comma 4° lettera a) del presente regolamento, deve essere inviata dall'ufficio comunale che dispone l'intervento al Servizio Mobilità e Traffico per accessi superiori a 10 giorni, o alla Polizia Municipale di Campi Bisenzio per accessi fino a 10 giorni, una apposita comunicazione formale riportante targa, marca, modello e titolare del veicolo, i motivi dell'accesso, la durata ed il luogo da raggiungere.



7. Nel caso di veicoli che devono accedere all'interno della Z.T.L. o delle A.P. per lo svolgimento di iniziative o manifestazioni, deve essere presentata al Servizio Mobilità e Traffico per accessi superiori a 10 giorni, o alla Polizia Municipale di Campi Bisenzio per accessi fino a 10 giorni, una apposita dichiarazione riportante targa, marca, modello e titolare del veicolo, i motivi dell'accesso, la durata ed il luogo da raggiungere.

8. Nel caso di veicoli utilizzati per eseguire interventi edilizi di durata superiore a 10 giorni su edifici ricadenti all'interno della Z.T.L. o delle A.P., devono essere indicati nella relativa richiesta di accesso gli estremi del titolo edilizio ottenuto o della comunicazione al Comune per l'esecuzione dei lavori.

9. Nel caso di veicoli utilizzati per eseguire interventi di forniture o riparazioni di durata superiore a 10 giorni all'interno della Z.T.L. o delle A.P., alla domanda di ottenimento del contrassegno di autorizzazione deve essere allegata apposita autocertificazione dalla quale risultano i motivi dell'accesso, la durata ed il luogo da raggiungere.

Art. 11) CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L. ED ALLE A.P.

1. I veicoli autorizzati ad accedere alla Z.T.L. di cui all'art. 3 comma 4° del presente regolamento, ad eccezione dei veicoli a due ruote, dovranno esporre in modo ben visibile, sul parabrezza, il contrassegno, sul quale sono riportati il numero progressivo, la targa, il tipo di veicolo ed il periodo di validità. Sul retro del contrassegno deve essere indicato il titolare del contrassegno, la data di rilascio, ed essere apposta la firma del Responsabile del Servizio che rilascia il documento, o da altro incaricato, oltre al timbro del Comune.

2. I veicoli autorizzati ad accedere alle A.P. di cui all'art. 4 comma 4° del presente regolamento, ad eccezione dei veicoli a due ruote, dovranno esporre in modo ben visibile, sul parabrezza, il contrassegno, sul quale sono riportati il numero progressivo, la targa, il tipo di veicolo ed il periodo di validità. Sul retro del contrassegno deve essere indicato il titolare del contrassegno, la data di rilascio, ed essere apposta la firma del Responsabile del Servizio che rilascia il documento, o da altro incaricato, oltre al timbro del Comune.

3. I veicoli autorizzati ad accedere alla Z.T.L. o alle A.P. di cui all'art. 3 comma 5° e all'art. 4 comma 5° del presente regolamento, ad eccezione dei veicoli a due ruote, dovranno esporre in modo ben visibile, sul parabrezza, l'attestazione rilasciata dalla Polizia Municipale di Campi Bisenzio sulla quale sono riportati il numero progressivo, la targa, il tipo di veicolo ed il periodo di validità. Sull'attestazione deve essere indicato anche il titolare del contrassegno, la data di rilascio,



ed essere apposta la firma del Responsabile del Servizio che rilascia il documento, o da altro incaricato, oltre al timbro del Comune.

4. I modelli di contrassegno o le attestazioni per l'accesso alla Z.T.L. o alle A.P. possono subire modifiche dovute a esigenze di informatizzazione, velocizzazione delle procedure di rilascio, inserimento di elementi anti-contraffazione, senza comportare modifiche del presente regolamento se risulteranno comunque riportati i dati previsti nei precedenti commi.

Art. 12) MODALITA' DI ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA Z.T.L. E DELLE A.P. DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO

1. Il presente Regolamento per l'Istituzione e l'Organizzazione della Zona a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali del Centro Storico del Capoluogo viene adottato, ai sensi dell'art. 7, comma 9°, del D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 – Codice della Strada - con Delibera della Giunta Comunale. Il regolamento adottato dovrà contribuire alla stesura del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) secondo le procedure previste dalle Direttive Ministeriali del 24.06.95.

2. Il presente regolamento sostituisce il precedente adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° 241 del 12.11.2013 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 285 del 17.12.2013 e n. 146 del 13.11.2015.

3. I vari provvedimenti in materia di circolazione e sosta previsti nel presente regolamento saranno istituiti mediante installazione o modifica della necessaria segnaletica previa emissione di Ordinanza Dirigenziale di cui all'art. 7 del D.Lgs 30.04.1992 n° 285 – Codice della Strada -.

4. Il Servizio Mobilità e Traffico Comunale seguirà le procedure necessarie alla emissione dell'Ordinanza di cui al comma 3° nonché coordinerà la installazione o modifica della segnaletica stradale necessaria.

5. Gli uffici Lavori Pubblici ed Ambiente, ognuno per le rispettive competenze, seguiranno le procedure per la eventuale installazione degli elementi di arredo di delimitazione delle Aree Pedonali di cui all'art. 6, comma 3°, del presente regolamento.



Art. 13) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Le modifiche da apportare al presente Regolamento per l'Istituzione e l'Organizzazione della Zona a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali del Centro Storico del Capoluogo, che riguardano l'estensione o la delimitazione della Z.T.L. o delle A.P., la loro validità temporale, i soggetti autorizzati o autorizzabili all'accesso, dovranno essere approvate con Delibera della Giunta Comunale.

Art. 14) ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore, in sostituzione del precedente, con l'attivazione del sistema elettronico di rilevazione delle infrazioni per l'accesso alla Z.T.L. del Centro Storico del Capoluogo al termine del periodo di sperimentazione prescritto nell'Autorizzazione Ministeriale.

2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.